

Convertito con modifiche il decreto Renzi

a cura di Centro Studi Tributarî

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 23 giugno 2014 la [Legge n.89](#), sempre del 23 giugno, di conversione del D.L. n.66, meglio noto come Decreto Renzi o Decreto Irpef.

Il decreto, strutturato in 51 articoli, esplica la propria efficacia, per quel che concerne le norme confermate a decorrere dal 24 aprile, mentre per le novità introdotte in sede di conversione la data va individuata nel 23 giugno, giorno di pubblicazione in Gazzetta. Resta inteso che tali decorrenze possono essere derogate dalla previsione dell'emanazione di normativa secondaria. Di seguito si riportano i principali interventi contenuti nel D.L. n.66/14 come convertito in Legge.

Al via il credito d'imposta (per il 2014)

È stato confermato il credito Irpef, senza modifiche sostanziali rispetto al testo originario del D.L.: la misura, introdotta con la finalità di ridurre la pressione fiscale sul lavoro, consiste in un credito di importo massimo pari a € 640 a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati fino a € 26.000, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Rispetto al testo originario, innanzitutto è stato precisato che l'intervento che renderà strutturale la riduzione fiscale, la Legge di Stabilità 2015, dovrà introdurre meccanismi che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico.

In secondo luogo, è stato precisato che il credito Irpef è recuperato dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'art.17, D.Lgs. n.241/97; gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del co.1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. La compensazione era già stata individuata come forma principale di recupero del credito dai chiarimenti di prassi forniti dall'Agenzia dell'Entrate (tanto che, con la risoluzione n.48/E/14, è stato istituito il codice tributo 1655 per il recupero): resta il dubbio sulla possibilità o meno di compensare con debiti già iscritti a ruolo superiori a € 1.500, si attende sul punto un ulteriore chiarimento dall'Agenzia dell'Entrate.

Di seguito si riepilogano gli aspetti essenziali per il riconoscimento del credito.

Per consentirne una rapida fruizione, è previsto che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei datori di lavoro, senza che sia necessaria una richiesta esplicita da parte dei lavoratori, sia attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto (maggio 2014).

Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il lavoratore, il credito non incide sul calcolo dell'Irap dovuta dai datori di lavoro.

In particolare, sono interessati i seguenti datori di lavoro:

- enti e società indicati nell'art.73, co.1 Tuir;
- società e associazioni indicate nell'art.5 Tuir;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- imprese agricole;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- curatori fallimentari;
- commissari liquidatori;
- condomini;
- Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- Amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Tali soggetti, nel caso in cui erogino le tipologie di redditi che conferiscono il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate e rapportandolo al periodo di paga, ripartendolo

Articolo
1

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

fra le retribuzioni erogate dopo il 24 aprile 2014, a partire dal primo periodo di paga utile. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito dovrà essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio e che, solo nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, lo stesso debba essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014.

Il credito erogato sarà compensato utilizzando prima l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ad esempio le ritenute Irpef, le addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, solo in caso di incapienza e per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga che, quindi, non dovranno essere versati.

Il datore di lavoro dovrà indicare l'importo del credito riconosciuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) e gli importi non versati per effetto dell'attribuzione del credito nel modello 770.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti con le circolari nn.8/E/14 e 9/E/14.

Articolo
1

Taglio Irap già dal 2014

Vengono confermate le previsioni originarie secondo cui, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con quello solare dal 2014, si riduce l'aliquota impositiva Irap. In particolare l'aliquota Irap ordinaria passa dal 3,9% al 3,5%. Per le banche e gli altri soggetti finanziari subisce una riduzione di 0,45 punti percentuali, attestandosi al 4,2%. Le imprese di assicurazione applicheranno l'Irap in misura pari al 5,3%, quelle titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (escluse quelle relative alla costruzione e gestione di autostrade e trafori) al 3,8% e, infine, il comparto agricolo applicherà, in ragione dell'aliquota dell'1,9% quella dell'1,7%. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, si deve tenere conto delle seguenti aliquote: 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,8.

Articolo
2

La tassazione delle rendite finanziarie passa dal 20% al 26%

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 viene innalzata l'aliquota di tassazione di alcuni redditi di natura finanziaria, che passa dall'attuale 20% a quella più elevata del 26%.

Si riportano di seguito i principali redditi e la relativa aliquota di riferimento:

Tipologia strumento finanziario	Tassazione (*)	
	fino al 30.6.2014	dall'1.7.2014
Cedole sui titoli di Stato	12,50%	12,50%
Plusvalenze sui titoli di Stato	12,50%	12,50%
Fondi pensione	11,00%	11,00%
Interessi obbligazioni corporate	20,00%	26,00%
Plusvalenze su obbligazioni corporate	20,00%	26,00%
Redditi da fondi comuni di investimento	20,00%	26,00%
Interessi sui conti correnti	20,00%	26,00%
Interessi sui conti di deposito	20,00%	26,00%
Dividendi	20,00%	26,00%
Plusvalenze azionarie	20,00%	26,00%
Pronti contro termine generici	20,00%	26,00%
Assicurazioni sulla vita	20,00%	26,00%
Plusvalenze sui derivati	20,00%	26,00%
Plusvalenze derivati in titoli di Stato	20,00%	26,00%
Certificati di investimento	20,00%	26,00%
Valute	20,00%	26,00%

Articoli
3 e 4

(*) al fine di valutare in modo corretto il criterio per il passaggio di aliquota occorre considerare che per taluni redditi rileva la "maturazione" mentre per altri la "percezione" e in ulteriori casi il momento di "esigibilità/realizzo".

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

<p>Come previsto in occasione del precedente incremento della tassazione dal 12,5% al 20%, in relazione alle plusvalenze (<i>capital gain</i>) derivanti da tali strumenti finanziari, è ammessa la possibilità di valorizzare, adottando l'istituto dell'affrancamento, le plusvalenze maturate fino al 30 giugno 2014, scontando così un'imposta sostitutiva più vantaggiosa (quella attuale del 20%) pur in presenza di un investimento che non viene liquidato. Viene previsto, inoltre, che, per i proventi derivanti da quote o azioni di Oicr esteri armonizzati e non armonizzati posseduti da compagnie assicurative, nel caso in cui le stesse siano ricomprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, non si rende applicabile la ritenuta.</p> <p>In sede di conversione, per le casse di previdenza private, in attesa dell'armonizzazione della disciplina, da realizzarsi a decorrere dal 2015, è stata introdotta una normativa <i>ad hoc</i>. Nello specifico, a tali soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.</p> <p>Sempre in sede di conversione, è stata elevata all'11,5% l'aliquota relativa all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi inerenti i fondi pensione.</p>	Articoli 3 e 4
Stop alla ritenuta sui bonifici esteri	
<p>Confermata l'abrogazione dell'obbligo di applicazione della ritenuta del 20%, a cura degli intermediari finanziari, da applicarsi sui flussi finanziari verso l'estero.</p>	Articolo 4
La rivalutazione con sostitutiva torna in 3 rate	
<p>In tema di rivalutazione dei beni di impresa e della relativa riserva viene modificata la previsione di cui al D.L. n.66 secondo del versamento in un'unica soluzione nel termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, in luogo dell'originaria previsione del versamento rateale in 3 <i>tranches</i>. Nello specifico, l'imposta è da versare in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, nel termine rispettivamente del 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.</p>	Articolo 4
Cooperative	
<p>In sede di conversione è stato introdotto il nuovo co.12-ter che, intervenendo sull'art.3, co.1, L. n.28/99, per mezzo del quale l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite.</p>	Articolo 4
Tasi	
<p>In sede di conversione è stato introdotto il nuovo co.12-quater, prevedendo che i Comuni, a decorrere dal 2015, devono semplificare gli adempimenti ai contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta o procedendo autonomamente all'invio degli stessi.</p> <p>Limitatamente al 2014, il versamento della prima rata è rinviato, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, al 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della Tasi pubblicati nel sito informatico alla data del 18 settembre 2014.</p> <p>In ipotesi di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 10 settembre 2014 o di mancata determinazione della percentuale la Tasi è dovuta dall'occupante, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.</p>	Articolo 4
Imposta di registro	
<p>In sede di conversione è stato introdotto il co.1-bis, a mezzo del quale sono fatti salvi i regimi di favore previsti per i trasferimenti immobiliari derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. n.1766/27, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332/28, per le quali è prevista l'esenzione da imposte di bollo e registro e da altre imposte, nonché 	Articolo 5

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

<p>le vendite debitamente effettuate da Comuni e associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'art.12, L. n.1766/27, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizione alla loro realizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti di procedura di ufficio di cui all'art.40 sempre della L. n.1766/27. 	Articolo 5
Dal 1° ottobre versamenti solo telematici	
<p>A decorrere dal 1° ottobre 2014 è introdotto l'obbligo, a prescindere dal possesso o meno della partita Iva, di procedere al versamento delle imposte e dei contributi previdenziali esclusivamente per via telematica. Nello specifico, la norma prevede l'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto di compensazioni, il saldo finale sia pari a zero; • dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia positivo; • dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia superiore a € 1.000. 	Articolo 11
Riscossione	
<p>Il nuovo articolo 11-bis, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, prevede la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di cui all'art.19, d.P.R. n.602/73, di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; • la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. <p>Il piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.</p>	Articolo 11-bis
Stop rinviato per il regime di favore sulle rinnovabili	
<p>In sede di conversione del decreto vengono apportate rilevanti modifiche alla disciplina applicabile alle <i>c.d. agroenergie</i>, soprattutto per quanto concerne la decorrenza.</p> <p>Viene rinviata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la previsione per cui il reddito derivante dalla produzione di energia da fonte rinnovabile prodotto dai soggetti operanti nel comparto agricolo non sarà più determinato su base catastale, bensì forfettariamente in misura pari al 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva. Ne deriva che ai fini del computo sono esclusi i contributi erogati dal GSE in relazione all'energia prodotta in quanto, essendo dei contributi in conto esercizio, non rientrano nel campo di applicazione Iva. Della novità se ne deve tener conto anche in sede di determinazione dell'acconto per l'anno 2015.</p> <p>Tuttavia, limitatamente al 2014, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, si considera attività connessa ex art.2135, co.3 c.c., e come tale produttrice di reddito agrario, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.</p> <p>Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e delle società agricole è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d'imposta.</p>	Articolo 22
Terreni collinari: in arrivo un decreto	
<p>Sempre l'articolo 22 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale con cui saranno determinati, in ragione dell'altitudine e del soggetto proprietario, i terreni che rientrano nell'esenzione Imu di cui all'art.7, co.1,</p>	Articolo 22

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

lett.h), D.Lgs. n.504/92. In sede di conversione è stato individuato in 90 giorni, a decorrere dal 24 giugno 2014, il termine per l'emanazione del decreto. Sempre in sede di conversione è stata inoltre introdotta l'esenzione da Imu per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al decreto di cui sopra, non ricadano in zone montane o di collina.	Articolo 22
Nuove risorse per le ZFU	
La legge di conversione prevede l'autorizzazione di una spesa pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 75 milioni di euro per il 2015 e • 100 milioni di euro per il 2016, in riferimento alle ZFU di cui all'art.37, co.1, D.L. n.179/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.221/12 e delle ulteriori ZFU di cui alla delibera CIPE n.14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e alla ZFU di Lampedusa.	Articolo 22-bis
Anticipata la fatturazione elettronica	
Viene anticipata la decorrenza dell'obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti dei soggetti della P.A., diversi da quelli per i quali l'adempimento scatta il prossimo 6 giugno 2014, al 31 marzo 2015 rispetto al previsto 6 giugno 2015. In sede di conversione è stata introdotta la previsione per cui le fatture elettroniche emesse verso le P.A. devono riportare, pena l'impossibilità al pagamento: <ul style="list-style-type: none"> • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n.4, e i casi di esclusione previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art.11, L. n.3/03. Nel caso di contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'art.3, co.8, L. n.136/10, i codici sono inseriti a cura della stazione appaltante.	Articolo 25
Esenzione per la cessione dei crediti verso la P.A.	
Viene introdotta l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, per le cessioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle P.A. di cui all'art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01, per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla P.A. debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. È espressamente previsto che l'esenzione non concerne l'Iva.	Articolo 38-bis
Allungata la compensabilità dei crediti verso la P.A.	
I soggetti che effettuano prestazioni di somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali verso lo Stato, gli Enti pubblici, le Regioni, gli Enti locali e il Servizio sanitario nazionale, possono compensare le somme derivanti da istituti deflattivi con i crediti verso le P.A. anche se maturati posteriormente al 31 dicembre 2012.	Articolo 39
Ulteriore proroga per la compensabilità	
I ruoli compensabili con i crediti vantati nei confronti della P.A. che siano certi, liquidi ed esigibili, devono essere stati notificati nel nuovo termine del 30 settembre 2013.	Articolo 40